



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

*Decreto Dirigenziale * del **

(n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)*

IL DIRETTORE

Vista la Legge 09/05/1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e s.m.i.;

Visto l'art. 1, commi 312, 313, 314 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che ha istituito il Fondo per l'Erasmus italiano;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal decreto legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuite «... le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica»;

Visto l'art. 5 comma 5-bis del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 6 giugno 2023, n. 96 che prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra Atenei al fine di favorire la mobilità sul territorio nazionale per un periodo variabile da tre a sei mesi;

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 28 marzo 2024, n. 548 che ha istituito il Programma Erasmus italiano per la mobilità studentesca sul territorio nazionale, disciplinando le modalità di utilizzo di erogazione del relativo Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 maggio 2025 n.397 che disciplina per l'anno 2025 le modalità di utilizzo del Fondo per l'Erasmus italiano;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012 e s.m.i. e, in particolare l'art. 71 che disciplina la possibilità di stipulare convenzioni aventi ad oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università.

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 3106 del 26/09/2017;

Considerato che, per incentivare la effettiva fruizione della mobilità, è prevista, a valere sul Fondo per l'Erasmus italiano, l'erogazione di borse di studio esenti da ogni imposizione di importo massimo di 1.000,00 euro mensili a favore di coloro che, iscritti/e ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico, hanno un valore ISEE non superiore a 50.000,00 euro;

Considerato che ogni Ateneo, per l'assegnazione delle borse, deve pubblicare una procedura selettiva e redigere una graduatoria di merito;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Considerato che il MUR assegnerà agli Atenei le risorse all'esito della procedura selettiva suddetta a seguito della comunicazione, da inviare attraverso apposita piattaforma informatica ed entro i termini perentori che saranno indicati dalla competente Direzione generale del MUR, dei nominativi dei/delle potenziali beneficiari/e;

Considerato che Il MUR, in caso di insufficienza del Fondo, ripartirà le risorse in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero delle richieste di ogni singolo Ateneo rispetto al numero complessivo delle richieste degli altri Atenei;

Tenuto conto delle convenzioni già sottoscritte e di quelle attualmente in fase di definizione con i seguenti Atenei:

- 1) Università degli Studi di Brescia
- 2) Università degli Studi di Cagliari
- 3) Università della Calabria
- 4) Università degli Studi di Ferrara
- 5) Università degli Studi di Napoli Federico II
- 6) Università degli Studi di Padova
- 7) Università di Pisa
- 8) Università Roma Tre
- 9) Università del Salento
- 10) Università di Trento
- 11) Università degli Studi di Trieste

DECRETA

di approvare il Bando in allegato per l'assegnazione di borse di studio per la partecipazione al Programma MUR Erasmus italiano per l'a.a. 2025/2026.

Il Direttore
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dott. Massimo Bruno (*)

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Indice

Art. 1 - Finalità	4
Art. 2 – Durata e tipologia della mobilità	4
Art. 3 – Requisiti di partecipazione al Bando	5
Art. 3.1 Requisiti di ammissibilità	5
Art. 3.2 Requisiti di partecipazione alla mobilità	5
Art. 4 – Domanda di partecipazione	5
Art. 5 - Caratteristiche della borsa di studio	6
Art. 6 – Sostenimento costi legati alla mobilità	7
Art. 7 – Criteri di selezione e pubblicazione graduatoria	8
Art. 8 - Accettazione/Rinuncia	9
Art. 9 - Procedure per l'accettazione presso l'Università ospitante	9
Art. 10 – Documentazione da presentare al rientro	10
Art. 11 - Compatibilità/Incompatibilità	10
Art. 12 - Responsabile del procedimento amministrativo e contatti.....	10
Art. 13 - Trattamento dei dati personali	10



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA PROGRAMMA MUR
"ERASMUS ITALIANO" A.A. 2025/2026**

Periodo di presentazione delle candidature on line tramite [Form](#)
dalle ore **9.30 del 18/06/2025** alle ore **15.00 dell'11/07/2025**

Art. 1 - Finalità

L'Università di Torino indice per l'anno accademico 2025/2026 una selezione per la partecipazione alla mobilità studentesca tra Università italiane convenzionate, secondo quanto disposto dal D.M. 28 marzo 2024, n. 548, "Decreto che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per l'Erasmus italiano".

Nell'allegato 1 sono riportati i Corsi di Studio convenzionati con i relativi posti disponibili per ogni Università ospitante.

Nell'ambito della mobilità possono essere previste le seguenti attività:

- 1) svolgimento di un periodo di studio e sostenimento della prova di esame a conclusione delle unità didattiche frequentate;
- 2) elaborazione della tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell'Università ospitante (inclusa la quantificazione dei cfu conseguiti in mobilità).

Le attività da svolgere devono essere tutte approvate **prima della partenza** dall'Università degli Studi di Torino e dall'Università ospitante, secondo quanto previsto dal successivo art. 9.

Al termine del periodo di mobilità viene garantito il pieno riconoscimento delle attività positivamente concluse, se preventivamente concordate.

Art. 2 – Durata e tipologia della mobilità

La durata della mobilità, variabile da **un minimo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi** sulla base degli accordi siglati tra l'Università degli Studi di Torino e le Università ospitanti così come indicati negli allegati, potrà svolgersi nel primo o nel secondo semestre dell'anno accademico 2025/2026 e dovrà concludersi indicativamente entro il 31 marzo 2026 per le mobilità del primo semestre (con partenze da settembre/ottobre 2025) ed entro il 30 settembre 2026 per le mobilità del secondo semestre (con partenza da febbraio/marzo 2026).

Eventuali riduzioni della durata, rispetto a quanto previsto devono essere concordate congiuntamente tra le due Università.

Sarà possibile svolgere il periodo di mobilità solo dopo:



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- il completamento della procedura di selezione;
- l'accettazione di cui al successivo art.8;
- l'approvazione dell'accordo di apprendimento da parte delle competenti strutture didattiche dalle due Università.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione al Bando

Art. 3.1 Requisiti di ammissibilità

Possono partecipare alla selezione studentesse e studenti che alla data di scadenza del bando siano:

- regolarmente iscritte/i a tempo pieno all'anno accademico 2024/2025 ad uno dei corsi di studio di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di Torino che aderiscono al Programma Erasmus Italiano;
- siano iscritte/i entro la durata normale del corso (sono escluse/i coloro che hanno un'iscrizione fuori corso);
- abbiano registrato in carriera un valore ISEU/ISEE Parificato non superiore a 50.000,00 euro per l'a.a. 2024/2025 o ne presentino uno, entro la scadenza del bando, rilasciato nel 2025, qualora non l'abbiano presentato in precedenza per l'esonero/riduzione del contributo onnicomprensivo unico per l'a.a. 2024-2025.

Art. 3.2 Requisiti di partecipazione alla mobilità

La partenza per la mobilità è condizionata a:

- 1) mantenimento per l'a.a. 2025/2026 dell'iscrizione a tempo pieno al medesimo corso per il quale si è presentata la candidatura;
- 2) regolarità contributiva alla data di partenza.

Nel caso in cui il periodo di mobilità sia effettuato in prossimità della conclusione del percorso di studi, la mobilità dovrà terminare entro il conseguimento del titolo: non è possibile conseguire il titolo di studio finale prima di aver concluso il periodo di mobilità e prima del riconoscimento da parte del Consiglio di Corso di Laurea dell'attività formativa svolta presso l'Università ospitante.

Art. 4 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al bando si presenta **solo ed esclusivamente online, compilando il [Form](#) e utilizzando esclusivamente** il proprio indirizzo di posta istituzionale **nome.cognome@edu.unito.it**.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Prima di indicare la sede, è necessario verificare l'offerta formativa del Corso di studio dell'Università ospitante, disponibile sul sito web della sede stessa, per individuare le attività didattiche compatibili con il proprio piano carriera.

Sarà possibile candidarsi per **una sola destinazione**, tra quelle con cui il Corso di Studio al quale si è iscritte/i ha stipulato una convenzione, **entro il termine delle ore 15:00 dell'11/07/2025**.

Dopo l'invio, e improrogabilmente entro la stessa data, la domanda potrà essere modificata.

Nel caso in cui pervengano, nei termini sopra indicati, più richieste da parte della stessa persona sarà presa in considerazione quella pervenuta per ultima. L'errata compilazione della stessa costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

Oltre la scadenza sopra indicata, il collegamento sarà disattivato e **non sarà più possibile presentare la domanda**.

Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo.

Dopo aver completato la candidatura attraverso la compilazione del Form, ogni candidato/candidata riceverà una mail di conferma.

NOTA BENE

La possibilità di effettuare il periodo di mobilità è sempre soggetta all'accettazione da parte della sede ospitante.

Art. 5 - Caratteristiche della borsa di studio

La borsa sarà attribuita nel rispetto dell'ordine della graduatoria di merito secondo quanto stabilito dall'art.7. Gli importi massimi mensili presunti delle borse sono indicati nell'all.1.

Il sostegno finanziario alla mobilità non copre tutte le spese ma è da considerarsi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno in altra città.

Il finanziamento delle borse di mobilità Erasmus italiano è subordinato allo stanziamento dei fondi da parte del MUR.

Nel caso in cui la copertura finanziaria non fosse sufficiente a coprire tutte le mensilità, l'importo mensile o il numero delle mensilità finanziate sarà ridotto proporzionalmente. A seguito delle eventuali determinazioni del Ministero, sarà cura degli Uffici fornire adeguata informazione tramite la pagina web dedicata.

L'importo della borsa, esente da ogni imposizione fiscale secondo quanto previsto dall'art.1 comma 312 della legge 30 dicembre 2023, n.213, sarà corrisposto in due rate:

- 1) un acconto pari al 70% subordinato all'accettazione della borsa e alla stipula dell'accordo di apprendimento;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- 2) un saldo, se spettante sulla base del periodo di mobilità effettivo, previa ricezione da parte dell'Università di Torino dei documenti relativi alle attività superate e ai CFU acquisiti.

Nel caso in cui il periodo di mobilità non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applica convenzionalmente la seguente regola: se la studentessa e se lo studente ha realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applica l'arrotondamento per difetto (ad esempio, 3 mesi e 14 giorni corrispondono a 3 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso (ad esempio, 3 mesi e 15 giorni corrispondono a 4 mensilità).

Le borse di studio erogate possono essere, tuttavia, soggette all'obbligo di restituzione totale o parziale.

È richiesta la restituzione totale in caso di:

- 1) successiva rinuncia al periodo di mobilità;
- 2) mobilità effettiva inferiore al periodo minimo obbligatorio (3 mesi);
- 3) mancato raggiungimento dei requisiti di merito minimi previsti.

È, invece, prevista la restituzione parziale del contributo erogato in caso di riduzione del periodo di mobilità previsto dal bando.

NOTA BENE

La mancata restituzione di somme già corrisposte a cui la/il partecipante non dovesse più aver diritto comporterà il blocco della carriera e la conseguente impossibilità di sostenere altri esami e/o conseguire il titolo di studio.

Art. 6 – Sostentimento costi legati alla mobilità

Studentesse e studenti in mobilità continuano ad essere iscritte/i presso l'Università di Torino, non devono versare alcun ulteriore contributo all'Università ospitante e continuano a beneficiare delle coperture assicurative per infortuni e RCA terzi attivate dall'Università di appartenenza. Sono escluse dall'operatività della polizza le attività riconducibili al tempo libero, anche organizzate da associazioni o agenzie che richiedano l'adesione del singolo.

L'importo della borsa non copre tutte le spese alla mobilità ma è da considerarsi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno in altre città.

Restano a carico di studentesse e studenti in mobilità tutte le spese personali, incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio, le spese sanitarie e quelle relative al materiale didattico.

L'Università ospitante verifica la presenza e l'effettiva partecipazione alle attività universitarie svolte in mobilità. In caso di riscontri negativi, l'erogazione della borsa di studio può essere sospesa e/o revocata definitivamente.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Chi aderisce al programma, durante il periodo di svolgimento della mobilità deve osservare anche i regolamenti e le procedure dell'Università ospitante.

L'Università ospitante offre supporto relativamente all'offerta formativa e ai servizi, consentendo l'accesso alle risorse bibliotecarie e alle mense universitarie.

Art. 7 – Criteri di selezione e pubblicazione graduatoria

La graduatoria per ogni destinazione sarà stilata in base ai CFU registrati nella carriera universitaria alla data di scadenza del bando e alla media dei voti conseguiti secondo il seguente indice di merito (IM):

$$IM = [CFU \div (60 \times \text{Anni Iscr.})] + (\text{Media} \div 30)$$

IM = Indice di Merito

CFU = Crediti sostenuti entro la data di scadenza del bando e correttamente registrati in carriera

Anni Iscr. = numero di anni di iscrizione all'Università degli Studi di Torino

Media = Media ponderata dei voti conseguiti alla data di scadenza del bando

L'assegnazione alle sedi avviene in ordine di indice di merito (IM) decrescente, tenendo conto della preferenza espressa.

In caso di parità ha la priorità la/il candidata/o con il valore ISEEU/ISEE parificato più basso.

In caso di ulteriore parità ha la priorità la/il candidata/o più giovane.

Ai fini della graduatoria si intende per "vincitrice/vincitore" chi ha una sede assegnata; mentre per "idonea/idoneo" chi potrebbe subentrare in caso di rinuncia di chi lo precede.

Le graduatorie di mobilità, formulate per Corso di studio e Sede di destinazione, saranno approvate con apposito Decreto Dirigenziale e pubblicate il **21/07/2025** sull'Albo di Ateneo e sulla pagina [Programma Erasmus Italiano](#).

All'esito della procedura selettiva sarà comunicato al Ministero dell'Università e della Ricerca il numero delle studentesse e degli studenti potenzialmente beneficiarie/i e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio.

NOTA BENE

Non saranno inviate comunicazioni via e-mail e sarà cura della/del studentessa/studente:

- 1) controllare sulla propria MyUniTo che le attività didattiche risultino correttamente registrate in carriera**
- 2) verificare posizione in graduatoria e scadenze sulle pagine web dedicate.**



Art. 8 - Accettazione/Rinuncia

Coloro che sono utilmente collocati in graduatoria sono obbligate/i ad accettare la borsa di studio secondo il seguente calendario:

	Data inizio	Data fine
Pubblicazione graduatoria	21 luglio 2025	
Accettazione	22 luglio 2025	24 luglio 2025
1° scorrimento	28 luglio 2025	30 luglio 2025
2° scorrimento	4 agosto 2025	6 agosto 2025
Eventuali posti residui saranno inclusi nel secondo bando		

La mancata accettazione della borsa entro le scadenze previste sarà considerata una rinuncia e la mobilità sarà assegnata alla/al prima/o idonea/o in graduatoria.

Nel caso in cui al termine degli scorrimenti della graduatoria residuassero posti vacanti l'Ateneo potrà valutare la pubblicazione nel mese di settembre/ottobre un secondo bando unicamente per mobilità da svolgersi nel secondo semestre.

Dopo la fase di accettazione sarà inviato all'Università ospitante l'elenco delle studentesse e degli studenti in mobilità.

Art. 9 - Procedure per l'accettazione presso l'Università ospitante

A seguito dell'accettazione della borsa di studio, studentesse vincitrici o studenti vincitori della mobilità dovranno attivarsi per l'espletamento delle procedure per la mobilità, compresa la predisposizione dell'accordo di apprendimento concordato con la/il docente di riferimento del Corso di studi indicata nella pagina [Programma Erasmus Italiano](#) e l'invio all'Università ospitante della documentazione richiesta.

Per le attività didattiche da sostenere presso l'Università ospitante sarà indicata la corrispondente attività dell'Università di Torino che sarà riconosciuta al rientro dalla mobilità.

Se non saranno rispettate tali modalità, l'Università di Torino non sarà responsabile per la mancata accettazione da parte dell'Università ospitante.

Entro 7 giorni dall'inizio del periodo di mobilità la studentessa o lo studente deve inviare all'Università di appartenenza la dichiarazione di inizio del periodo di mobilità firmata rilasciata dall'Università ospitante aprendo esclusivamente un ticket tramite il servizio [di Help Desk](#) e selezionando la sottocategoria "Erasmus Italiano".



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Art. 10 – Documentazione da presentare al rientro

La/lo studentessa/studente entro 7 gg dalla conclusione del periodo di mobilità deve presentare, inviando un ticket al servizio [di Help Desk](#):

- 1) l'attestato di arrivo/partenza rilasciato dall'Università ospitante al termine del periodo di studio, che documenta l'effettivo svolgimento dell'attività e certifica l'esatto periodo di permanenza presso la sede;
- 2) la richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti, accompagnata dalla certificazione delle attività svolte **rilasciata dalla Università ospitante**, attestante i risultati conseguiti in coerenza con quanto preventivamente concordato.

NOTA BENE

Il periodo di mobilità implica l'impegno da parte della studentessa e dello studente ad attenersi alle procedure, alle modalità organizzative e al calendario delle attività stabiliti dall'Università di appartenenza e dall'Università ospitante al fine di consentire la corretta ed efficiente gestione delle attività didattiche ed amministrative da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Art. 11 - Compatibilità/Incompatibilità

Le borse di studio "Erasmus *italiano*" possono essere cumulate con altri benefici fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra università per l'anno accademico 2025/2026.

Art. 12 - Responsabile del procedimento amministrativo e contatti

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo, di cui al presente bando, è il Dott. Massimo Bruno – Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

Per ulteriori informazioni inerenti la fase di selezione e le graduatorie, oltre a consultare preventivamente le pagine web dedicate e il bando, è possibile inviare un ticket al servizio [di Help Desk](#);

Per informazioni sulle attività didattiche da inserire nell'accordo di apprendimento è necessario contattare il docente di riferimento del Corso di studio interessato.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono pubblicate alla pagina [dedicata](#) sotto la voce "Didattica e Servizi agli Studenti".